



	<b>REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA</b> Organismo di ispezione	<b>RE-01</b>  Rev. 9 del 07-02-2023 Pag. 2 di 8
---	--	--

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività dell'Organismo di Ispezione concernenti la Verificazione Periodica (Ispezione) di Strumenti di misura, ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, utilizzati nell'ambito di una funzione di misura legale.

Questo documento definisce il regolamento adottato da AVF per le attività di ispezione erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 per quanto riguarda:

- Sistemi per la misurazione di quantità di liquidi diversi dall'acqua
- Indicatori di livello

Il presente regolamento viene applicato da AVF in maniera uniforme e imparziale per tutti i titolari di strumenti di misura che utilizzano i servizi di ispezione erogati da AVF; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le Ispezioni effettuate da AVF, salvo che non sia diversamente stabilito nelle offerte formulate da AVF e/o nelle conferme di ordine inviate da AVF al cliente.

## 2 TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da AVF nello svolgimento delle attività di ispezione è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".
- ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- ACCREDIA RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- UNIONCAMERE Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93. Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 71 del 30 ottobre 2017.

Inoltre, con il termine cliente o committente del servizio ispettivo, si intende il titolare dello Strumento di misura o colui che, in seguito a relazioni contrattualmente definite con il titolare dello strumento e portate a conoscenza di AVF, richiede alla stessa AVF le attività ispettive.

## 3 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta emessa da AVF

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, AVF renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ne darà comunicazione al cliente che ha una "richiesta aperta" mediante pec, o posta raccomandata con ricevuta di ritorno indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza

	<b>REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA</b> Organismo di ispezione	<b>RE-01</b> Rev. 9 del 07-02-2023 Pag. 3 di 8
---	--	--

comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

Per tutti gli altri clienti, la firma sulla richiesta di VP attesta l'accettazione del regolamento pubblicato sul sito [www.gfg-meters.it](http://www.gfg-meters.it)

Si precisa che qualora le variazioni del regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, AVF renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e ne darà comunicazione al cliente tramite pec, posta o e-mail. Il cliente potrà avvalersi dei servizi oggetto del presente regolamento adeguandosi alle nuove disposizioni entro i termini indicati.

#### **4 PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA (ISPEZIONE)**

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica (ispezione) sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93.

I limiti della fornitura del servizio sono:

- Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 200 L/min;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua montati su auto-cisterna carburanti e altri liquidi a bassa viscosità con portata massima fino a 2000 L/min;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua destinati al carico/scarico-cisterne navi, ferro-cisterne autocisterne e rifornimento aeromobili – carburanti e altri liquidi;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua su condotta;
- Indicatori di livello

##### **4.1 Richiesta di attività ispettive**

In seguito ad una richiesta di offerta per il servizio ispettivo, AVF invia al Cliente il modulo MO\_PG-02\_01 (comunicazione dati per verifica periodica), che deve essere compilato in modo chiaro in ogni sua parte e consegnato ad AVF di persona o tramite e-mail all'indirizzo [organismo.ispezione@gfgmeters.it](mailto:organismo.ispezione@gfgmeters.it). In base alle informazioni ricevute AVF emette la relativa offerta entro 3 giorni, la stessa ha una validità di 30 giorni, salvo se diversamente indicato nell'offerta stessa.

Ricevuta l'accettazione da parte del Cliente, secondo le modalità riportate nell'offerta o nel contratto quadro, ed una volta ricevuta la Richiesta di Verificazione Periodica (MO\_PG-05) firmata, l'Organismo pianifica l'ispezione entro un massimo di 45 giorni. La programmazione sarà gestita in modo da tenere conto delle eventuali esigenze del Cliente che dovrà, dal canto suo, assicurare la reale accessibilità agli strumenti da sottoporre a Verificazione periodica.

Dal momento in cui viene stabilita la data di esecuzione dell'ispezione, AVF si riserva, a proprio esclusivo giudizio, di comunicare preventivamente il piano di lavoro alla Camera di Commercio competente per territorio con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data pianificata. Oltre tale limite temporale il recesso da parte del Cliente deve essere concordato preventivamente con AVF

Nel caso il Cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei 5 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, AVF si riserva la facoltà di addebitare gli eventuali oneri derivanti dalla istruttoria per interrompere la procedura, qualora siano state già attivate le comunicazioni preventive alla Camera di Commercio competente per territorio.

Tutte le Ispezioni si intendono da eseguire presso il luogo di utilizzo dello strumento o, per gli strumenti di misura collocati su autobotte, presso la sede del laboratorio dell'Organismo di Ispezione AVF

	<b>REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA</b> Organismo di ispezione	<b>RE-01</b>  Rev. 9 del 07-02-2023 Pag. 4 di 8
---	--	--

## 4.2 Erogazione del servizio ispettivo

AVF esegue l'ispezione prevista dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93: *Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.*

In particolare, AVF effettua la verifica periodica degli strumenti di misura indicati al paragrafo 1 con i limiti indicati al paragrafo 4, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti. Le procedure di Verifica Periodica e gli errori massimi tollerati adottati sono:

1. Distributori di carburanti liquidi nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione  
Le procedure adottate sono indicate nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 allegato III
  - Scheda C – Distributori di carburante *“Procedura per la verifica periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.”*
  - Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie *“Procedure di controllo in fase di associazione (art. 22 -bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84)”*

I criteri per la determinazione degli errori massimi tollerati sono indicati nelle relative schede e nell’art. 4, comma 10 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n. 93.

2. Per tutti gli altri strumenti  
Le procedure sono state elaborate dall’Organismo AVF nel rigoroso rispetto del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, allegato II – punto 1.10  
I criteri per la determinazione degli errori massimi tollerati sono indicati
  - Nelle eventuali direttive emesse ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93 articolo 3 comma 4
  - Nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 4, comma 10 e comma 11.

In caso di esito positivo della verifica periodica, AVF

- Appone sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato VI, punto 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93.
- Aggiorna con i dati della verifica o fornisce, nel caso lo strumento non ne fosse dotato, il libretto metrologico dello strumento.

Nel caso invece di esito negativo, AVF:

- Pone sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato VI, punto 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93. Nel caso in cui il contrassegno non possa essere applicato direttamente sull’oggetto ispezionato, questo è apposto sul libretto metrologico, come previsto Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 4, comma 14;
- Aggiorna con i dati della verifica o fornisce, nel caso lo strumento non ne fosse dotato, il libretto metrologico dello strumento.
- Comunica al cliente, mediante posta elettronica certificata entro 5 giorni lavorativi, l’esito negativo della ispezione.

Ogni rapporto di verifica periodica (oppure certificato) viene riesaminato (nella sua completezza: report prove, check list, ecc) entro quattro giorni dall’effettuazione della verifica periodica dal

	<b>REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA</b> Organismo di ispezione	<b>RE-01</b> Rev. 9 del 07-02-2023 Pag. 5 di 8
---	--	--

Responsabile Tecnico al fine di accertare la correttezza dei dati in esso contenuti, con particolare riferimento a:

- identificazione dello strumento oggetto di ispezione
- risultati delle misurazioni
- elaborazioni di eventuali calcoli
- esito dichiarato dall'Ispettore addetto alla verificaione

Evidenza del processo di riesame è data dalla firma di approvazione, eventualmente anche digitale, posta dal Responsabile Tecnico sul rapporto di ispezione e sull'eventuale Certificato di Ispezione.

Nel caso in cui la predisposizione del rapporto/certificato o il suo riesame porti ad elementi che possano inficiare il giudizio previsto dall'Ispettore addetto alla verificaione periodica, con una mancata conferma dell'esito, il Responsabile Tecnico annulla il rapporto di ispezione e pianifica, in accordo con il cliente, una nuova verificaione periodica entro 7 giorni lavorativi. La Segreteria Tecnica comunica formalmente al cliente l'annullamento del rapporto di ispezione e la nuova programmazione, mediante posta elettronica certificata, entro 48 ore.

Entro 3 giorni dal riesame dell'ispezione eseguita, AVF invia al Cliente il Certificato di VP o il Rapporto di VP mediante consegna diretta o posta elettronica.

Secondo le modalità previste dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 13, AVF invia alla Camera di Commercio competente per territorio e a Unioncamere gli esiti dell'ispezione.

## 5 RISERVATEZZA

AVF assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge:
  - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 13.
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica o enti pubblici competenti:
  - Il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi, ad eccezione delle informazioni richieste da Autorità in ambito legislativo all'Organismo di Ispezione.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di AVF coinvolto nella ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Cliente.

Ogni altra informazione riguardante il cliente ottenuta da fonte diversa dal cliente stesso sarà trattata come riservata.

## 6 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

### 6.1 Reclami

AVF prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

- devono pervenire in forma scritta;
- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

	<b>REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA</b> Organismo di ispezione	<b>RE-01</b> Rev. 9 del 07-02-2023 Pag. 6 di 8
---	--	--

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

Tutti i reclami pervenuti vengono esaminati dal Responsabile Gestione Qualità, il quale svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, facendo ripetere l'ispezione, ecc.) e comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo.

La persona incaricata di gestire il reclamo non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso.

Il modulo del reclamo è presente sul sito.

La conferma della ricezione e della presa in carico del reclamo sarà inviata al cliente entro due giorni lavorativi.

## 6.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di ispezione del AVF ha facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate AVF in merito alle ispezioni.

Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, o sistema equipollente, a

AVF divisione di G.F.G. SRL  
Via Magenta, 77/21B, Rho  
CAP: 20017  
Rho (MI)  
all'attenzione del Legale Rappresentante.

O, solo con utilizzo di posta certificata, all'indirizzo PEC: [gfgmeters@pec-mail.it](mailto:gfgmeters@pec-mail.it)

Tale lettera dovrà riportare i dati necessari all'individuazione dello strumento verificato, i riferimenti del ricorrente, i riferimenti contrattuali, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del ricorrente. La mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi l'azienda invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni.

La conferma della ricezione e della presa in carico del ricorso sarà inviata al ricorrente entro due giorni lavorativi.

Il Legale Rappresentante avvierà la fase di esame del ricorso interagendo con le parti interessate, incaricando eventualmente della gestione del ricorso persone non coinvolte nelle attività/decisioni che lo hanno generato. Al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione del ricorso.

## 6.3 Contenziosi

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

	<b>REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA</b> Organismo di ispezione	<b>RE-01</b> Rev. 9 del 07-02-2023 Pag. 7 di 8
---	--	--

## 7 DOVERI E DIRITTI

### 7.1 Doveri e diritti del Cliente

Il Cliente richiedente l'ispezione deve:

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale è sottoscritto una volta che AVF ha ricevuto la richiesta della verifica periodica (MO\_PG-02\_05) firmata dal Cliente.
2. Fornire gli elementi identificativi per poter gestire le pratiche con la CCIAA e Unioncamere in particolare il proprio codice REA. Partita IVA e/o il codice fiscale.
3. Rendere disponibile la documentazione tecnica dello strumento oggetto di ispezione, in particolare:
  - il libretto metrologico, qualora già rilasciato in precedenza (in caso di smarrimento occorrerà copia della comunicazione di smarrimento firmata dal titolare dello strumento;
  - Documentazione relativa alla approvazione dello strumento, in caso di mancanza della copia del provvedimento di approvazione dello strumento, l'organismo procede sotto la propria responsabilità all'esecuzione della verifica periodica dopo aver comprovato l'impossibilità di reperire copia della stessa. (Richiesta fabbricante tramite pec, mancanza della presenza in banca dati ecc...), nel caso in cui lo strumento non sia tra quelli conosciuti dall'Organismo, lo stesso può non accettare la "richiesta di Verifica periodica". Nel caso in cui Il RT sotto la propria responsabilità da incarico all'ispettore di eseguire l'attività, prepara un documento con tutte le informazioni utili per l'esecuzione della verifica periodica.
  - manuali d'uso e manutenzione, nel caso di espressa richiesta di AVF;
4. Fornire i dati relativi alla collocazione dello strumento, che si intendono vincolanti non essendo AVF in grado di verificarli. Tali dati verranno riportati nel Certificato di Ispezione e altra documentazione tecnica prodotta.
5. Garantire al personale addetto alle ispezioni, e se del caso al personale di ACCREDIA che effettua la sorveglianza sull'Organismo di Ispezione AVF, l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti.
6. Effettuare eventuali riproduzioni dei certificati di ispezione esclusivamente nella loro forma integrale.
7. Al cliente è vietato l'utilizzo del logo di Accredia.
8. Il cliente ha la possibilità di ricusare l'Ispettore per motivazione giustificate entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta.

### 7.2 Impegni e doveri di AVF

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento.
2. Attenersi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93
3. Eseguire le attività secondo le politiche e procedure stabilite per l'Organismo di Ispezione.

Qualora risulti oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, l'Odi AVF comunicherà ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione

	<b>REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA</b> Organismo di ispezione	<b>RE-01</b> <i>Rev. 9</i> del 07-02-2023 Pag. 8 di 8
---	--	---

## 8 GENERALITA'

Il contratto si intende, di norma, valido per il tempo necessario all'esecuzione della specifica verifica periodica, salvo diversamente e contrattualmente concordato tra le parti.

AVF emetterà fattura a fronte delle Ispezioni. Il Cliente dovrà pagare il dovuto entro i termini stabiliti nell'offerta e/o nelle conferme di ordine inviate da AVF al Cliente.

In caso di ritardato pagamento della fattura il Cliente sarà tenuto a pagare a AVF gli interessi calcolati come previsto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfo, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, AVF si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: |

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
4. PROCESSO VERIFICAZIONE PERIODICA
5. RISERVATEZZA
6. RECLAMI – RICORSI - CONTENZIOSI
7. DIRITTI E DOVERI
8. GENERALITA'.